



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^a bis - Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpaia@pec.interno.it

COMUNE DI MEZZOJUSO N. 5681
11 MAG. 2017
CAT CL FASC

Via PEC

8 maggio 2017

- Ai Signori Sindaci e Commissari
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

ALIA - ALTOFONTE - BALESTRATE - BELMONTE MEZZAGNO
BISACQUINO - BLUFI - BOLOGNETTA - CACCAMO
CAMPOFELICE DI FITALIA - CAMPOREALE - CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA - CEFALU' - CHIUSA SCLAFANI - CIMINNA
FICARAZZI - GANGI - GIARDINELLO - ISNELLO - MEZZOJUSO
PALERMO - PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI - PRIZZI - SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO - SANTA FLAVIA - TERMINI IMERESE
TRAPPETO - VALLEDOLMO

e, per conoscenza - Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale n. 6
PALERMO

CIRCOLARE N. 18

OGGETTO: Elezioni Amministrative 11 giugno - 25 giugno 2017.
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in ospedali e strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.

Approssimandosi la data delle prossime consultazioni elettorali amministrative, in ossequio a quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 15, si invitano le SS.LL. ad emanare adeguate disposizioni atte a favorire la partecipazione al voto degli elettori non deambulanti.

A tal proposito, si rammenta che le sezioni destinate a tale tipologia di elettori devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Sarà cura di codesti comuni predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis - Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale pref_palermo@interno.it

elettorale prespra@pec.interno.it

E' opportuno rammentare, altresì, che, come espressamente previsto all'art. 29 della legge n. 104/92, le SS.LL. dovranno predisporre e rendere noto il servizio di trasporto pubblico che potrà essere utilizzato dagli elettori diversamente abili per raggiungere agevolmente i seggi.

Il sig. Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo, vorrà, nei tre giorni precedenti la votazione, e possibilmente anche durante i giorni di votazione, garantire in ogni comune interessato, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare negli ospedali e case di cura e nelle strutture assimilate, secondo le consuete direttive di seguito riportate:

A) Degenti in ospedali e case di cura (art. 34 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Detta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune di residenza **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.**

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio, da redigere sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura). L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopra cennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
- 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta - sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

Su quanto precede si richiama l'attenzione oltre che delle amministrazioni comunali anche del signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto, nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

B) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957 e art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)

Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

I Sigg. Sindaci, d'intesa con il Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6, vorranno sensibilizzare i direttori delle strutture di assistenza e di ricovero interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Anche in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare degli "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 2 maggio e lunedì 22 maggio 2017**. Tale ultimo termine del 22 maggio, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria provinciale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si ritiene perciò utile che il sig. Direttore l'Azienda Provinciale n. 6 di Palermo sensibilizzi i dirigenti delle aziende sanitarie affinché, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione, nelle proprie liste sezionali, che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Le SS.LL. vorranno dare la massima informazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo, della facoltà di voto a domicilio per tali elettori e delle modalità di sua fruizione nonché svolgere opera di sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione delle disposizioni concernenti il voto domiciliare, garantendo il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Con l'occasione, si rammenta che, presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati, cosiddetti seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^a bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

“volanti”, ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Nel rappresentare quanto sopra per le iniziative di competenza, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al consueto indirizzo di posta elettronica: elettorale.pref_palermo@interno.it

IL PREFETTO
(De Miro)

trcm

di